REGOLAMENTO (CEE) N. 1769/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1991

che deroga al regolamento (CEE) n. 1760/83 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 26,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1760/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 349/86 (4), conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (6), ha fissato la durata di validità dei certificati di fissazione anticipata della restituzione;

considerando che, a motivo della prevedibile differenza tra il prezzo di mercato comunitario del granturco durante campagne in corso e lo stesso prezzo dopo il nuovo raccolto, il periodo di validità dei titoli di esportazione dei prodotti a base di granturco e della fecola di patate, il cui livello dipende dal prezzo del granturco, è stato adattato in deroga temporanea al regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 675/91 (8); che portanto è necessario derogare temporaneamente al regolamento (CEE) n. 1760/83, riducendo la durata di validità dei certificati di fissazione anticipata della restituzione per il granturco esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato; che a tal fine il presente regolamento deve entare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CEE) n. 1760/83, la durata di validità dei certificati di fissazione anticipata della restituzione per il granturco esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, rilasciati dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento al 30 settembre 1991, è limitata al 30 settembre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1991.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1983, pag. 20.
(4) GU n. L 42 del 19. 2. 1986, pag. 6.
(5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
(6) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.
(7) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
(8) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 30.